

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)

del 9 aprile 1997 (Stato 1° dicembre 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge del 24 giugno 1902¹ sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 12 giugno 2009² sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),⁴

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai prodotti elettrici a bassa tensione utilizzati con una tensione nominale che non supera 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua (prodotti a bassa tensione).

² Non si applica ai prodotti a bassa tensione, la cui sicurezza elettrica è disciplinata da atti normativi specifici.

³ Per la compatibilità elettromagnetica si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 18 novembre 2009⁵ sulla compatibilità elettromagnetica.⁶

Art. 2 Immissione in commercio

¹ Per immissione in commercio s'intende il trasferimento o la consegna, a titolo oneroso o gratuito, di prodotti a bassa tensione per il commercio o l'utilizzazione in Svizzera.

² La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata all'immissione in commercio, se quest'ultima non ha avuto luogo in precedenza conformemente al capoverso 1.

RU 1997 1016

¹ RS 734.0

² RS 930.11

³ RS 946.51

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

⁵ RS 734.5

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 3 all'O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6243).

3 ...7

Art. 3 Sicurezza

In condizioni di esercizio o di impiego conformi alle disposizioni e, per quanto possibile, anche in condizioni prevedibili di esercizio o di impiego non corretto o, ancora, in presenza di guasti prevedibili, i prodotti a bassa tensione non devono mettere in pericolo persone o cose.

Capitolo 2: **Immissione in commercio di nuovi prodotti a bassa tensione** **Sezione 1: Prodotti a bassa tensione in generale**

Art. 4 Requisiti principali

¹ I prodotti a bassa tensione destinati a essere utilizzati a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata o fra 75 e 1500 V in corrente continua possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi ai requisiti principali di cui all'allegato I della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006⁸ concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata; direttiva «bassa tensione»).⁹

² Sono esclusi i prodotti e i fenomeni elencati nell'allegato II di tale direttiva.

Art. 5 Norme tecniche

¹ L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio), d'intesa con il Segretariato di Stato d'economia (Seco)¹⁰ e, qualora si tratti di prodotti a bassa tensione per scopi militari, con i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport¹¹, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti principali.

² Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

³ L'Ufficio può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

⁴ Le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con titolo e referenza¹².

⁷ Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2749).

⁸ GU n. L 374 del 27.12.2006, pag. 10; consultabile all'indirizzo <http://eur-lex-europa.eu>

⁹ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 3 all'O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6243).

¹⁰ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

¹¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

¹² Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

Art. 6 Dichiarazione di conformità

¹ Chiunque immetta in commercio un prodotto a bassa tensione deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti principali.

² Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni, che esigono una dichiarazione di conformità, può essere stilata una sola dichiarazione.

³ La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese e contenere le seguenti indicazioni:

- a. nome, cognome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito in Svizzera;
- b. una descrizione del prodotto a bassa tensione;
- c. le prescrizioni tecniche, norme o altre specificazioni applicate;
- d. nome, cognome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante stabilito in Svizzera.

⁴ La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla fabbricazione del prodotto. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Art. 7 Adempimento dei requisiti

¹ Se i prodotti a bassa tensione sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 5, si presume che i requisiti principali siano adempiuti.

² Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, chi immette in commercio deve poter provare che i requisiti principali sono rispettati in altro modo.

³ Chi immette in commercio deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all'organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti principali.

Art. 8 Documentazione tecnica

¹ La documentazione tecnica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese e contenere le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione generale del prodotto;
- b. i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti;
- c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e dei piani citati nonché del funzionamento dei prodotti;
- d. un elenco delle norme applicate integralmente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni scelte per soddisfare i requisiti principali, in quanto le norme designate non siano state applicate;

- e. i risultati dei calcoli di costruzione e degli esami;
- f. i rapporti interni o di terzi sulle prove effettuate.

² La documentazione tecnica può essere redatta in un'altra lingua, se le informazioni necessarie per la sua valutazione sono fornite in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

³ La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla fabbricazione del prodotto a bassa tensione. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Sezione 2: Prodotti a bassa tensione particolari

Art. 9 Regole tecniche riconosciute

¹ I prodotti a bassa tensione che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva «bassa tensione» o che sono elencati nell'allegato II di tale direttiva possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute.

² Per regole tecniche riconosciute si intendono in particolare le norme armonizzate a livello internazionale IEC¹³ e CENELEC¹⁴, e in mancanza di queste, le norme svizzere¹⁵.

³ In mancanza di norme tecniche specifiche, devono essere prese in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche.

Art. 10 Rispetto delle regole tecniche riconosciute

¹ Chiunque immetta in commercio un prodotto a bassa tensione secondo l'articolo 9 capoverso 1, deve poter provare che tale prodotto è conforme alle regole tecniche riconosciute.

² Per i prodotti a bassa tensione con una tensione d'esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o inferiore a 75 V in corrente continua e con corrente d'esercizio inferiore a 2 A, la prova è necessaria soltanto se il loro particolare funzionamento o le loro condizioni particolari di utilizzazione possono mettere in pericolo persone o cose.

³ Il fabbricante, il suo rappresentante stabilito in Svizzera o la persona che immette in commercio in Svizzera devono poter essere identificati in modo semplice e inequivocabile mediante indicazione sul prodotto a bassa tensione, sull'imballaggio o nei relativi documenti.

¹³ International Electrotechnical Commission.

¹⁴ Comité Européen de Normalisation ELECTrotechnique.

¹⁵ Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

Sezione 3: Contrassegno di sicurezza facoltativo

Art. 11 Principio

Chi vuole immettere in commercio un prodotto elettrico¹⁶ con il contrassegno di sicurezza facoltativo (art. 16), necessita di un'autorizzazione dell'organo di controllo.

Art. 12 Condizioni per l'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata se il fabbricante, il suo rappresentante stabilito in Svizzera o chi immette in commercio prova che il prodotto¹⁷ è conforme ai requisiti definiti dall'articolo 4 o 9.

² La domanda d'autorizzazione deve contenere:

- a. una breve descrizione del prodotto;
- b. il marchio di fabbrica, la designazione del tipo e le caratteristiche tecniche principali;
- c. la prova della compatibilità elettromagnetica secondo le disposizioni dell'ordinanza del 9 aprile 1997¹⁸ sulla compatibilità elettromagnetica;
- d. il rapporto sulle prove effettuate o il certificato di conformità di un organismo di cui all'articolo 13;
- e. su domanda, la documentazione tecnica e un campione del prodotto.

Art. 13 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

¹ I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti e certificati devono:

- a. essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁹ sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di convenzioni internazionali; oppure
- c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

² Chiunque si riferisca alla documentazione di un organismo diverso da quelli citati nel capoverso 1, deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo sono conformi ai requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).

¹⁶ Nuova espr. giusta l'art. 19 n. 2 dell'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani, in vigore il 1° marzo 2000 (RU 2000 734).

¹⁷ Nuova espr. giusta l'art. 19 n. 2 dell'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani, in vigore il 1° marzo 2000 (RU 2000 734). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁸ [RU 1997 1008, 2000 762 I n. 6 3012 art. 34 cpv. 3. RU 2009 6243]. Ora: O del 18 nov. 2009 (RS 734.5).

¹⁹ RS 946.512

Art. 14 Validità dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo.

² Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova.

Art. 15 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è ritirata se le condizioni necessarie per il suo rilascio non sono più adempiute.

Art. 16 Contrassegno di sicurezza

¹ Il contrassegno di sicurezza facoltativo ha la forma seguente:



$$\frac{c}{d} = 1,3$$

² Se tecnicamente non è possibile apporre il contrassegno di cui al capoverso 1, l'organo di controllo può autorizzare un altro contrassegno.

Capitolo 3: Immissione in commercio di prodotti a bassa tensione usati**Art. 17**

¹ I prodotti a bassa tensione usati possono essere immessi in commercio soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro prima immissione in commercio.

² Dopo aver subito trasformazioni o rinnovazioni che concernono essenzialmente la sicurezza, i prodotti a bassa tensione soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovazioni, alle disposizioni relative all'immissione in commercio di nuovi prodotti.

Capitolo 4: Esposizione e presentazione**Art. 18**

I prodotti a bassa tensione, che non adempiono i requisiti per l'immissione in commercio, possono essere esposti o presentati se:

- è chiaramente indicato che l'adempimento dei requisiti legali non è provato e i prodotti a bassa tensione non possono perciò ancora essere immessi in commercio;
- sono stati adottati i provvedimenti necessari per proteggere persone e cose.

Capitolo 5: Sorveglianza del mercato²⁰

Art. 19 Principio

¹ L'organo di controllo verifica se i prodotti a bassa tensione immessi in commercio soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza.

² A tal fine, effettua verifiche mediante campionatura e procede a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto a bassa tensione non è conforme alle prescrizioni.

³ Può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull'importazione di prodotti a bassa tensione designati in modo preciso.

Art. 20 Competenze dell'organo di controllo

¹ Nell'ambito della sorveglianza del mercato, l'organo di controllo può esigere la documentazione e le informazioni necessarie per provare la conformità, prelevare campioni e far effettuare esami nonché accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.²¹

² Se chi immette in commercio non fornisce o fornisce solo parzialmente la documentazione richiesta entro il termine stabilito dall'organo di controllo, quest'ultimo può ordinare una verifica. I costi sono a carico della persona che immette in commercio.

³ L'organo di controllo può pure ordinare una verifica qualora:

- a. dalla prova di cui agli articoli 6 o 10 non risulti abbastanza chiaramente che un prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti;
- b. esista il dubbio che il prodotto a bassa tensione non corrisponda alla documentazione presentata.

⁴ Se la verifica di cui al capoverso 3 dimostra che il prodotto a bassa tensione non è conforme ai requisiti, i costi di tale verifica sono a carico della persona che immette in commercio.

⁵ Prima di ordinare una verifica, l'organo di controllo dà la possibilità di esprimersi alla persona che immette in commercio. Un prodotto a bassa tensione scelto dall'organo di controllo va messo gratuitamente a disposizione di quest'ultimo per la verifica.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2749).

²¹ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2749).

Art. 21 Provvedimenti

¹ Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, l'organo di controllo dispone provvedimenti secondo l'articolo 10 capoversi 2–5 LSPro.²²

² ... 23

³ L'organo di controllo ha la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all'articolo 22 LOTC.

Capitolo 6: Emolumenti e disposizioni penali²⁴**Art. 22²⁵** Emolumenti

¹ Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi di controllo riscuotono un emolumento e addebitano i costi alle persone interessate per:

- a. i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
- b. le decisioni prese nell'ambito del controllo di prodotti a bassa tensione.

² La presente regolamentazione si applica per analogia anche ai contrassegni di sicurezza facoltativi.

Art. 23²⁶**Art. 24** Disposizioni penali

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizzi il contrassegno di sicurezza facoltativo senza autorizzazione, è punito secondo l'articolo 55 LIE.

²² Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2749).

²³ Abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2749).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 762).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU **2013** 3509).

²⁶ Abrogato dal n. I 3 dell'O del 2 feb. 2000, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 762).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 25²⁷

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1997.

²⁷ Abrogato dal n. IV 23 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. L'ordinanza del 7 dicembre 1992²⁸ sui prodotti elettrici a bassa tensione è abrogata.

2. a 5.

...²⁹

²⁸ [RU 1992 2504]

²⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU 1997 1016.